



COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del reg

Data: 29 maggio 2015

Oggetto: *“IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC- COMPONENTE TASI. DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2015”*

L'anno duemilaquindici, il giorno 29 del mese di maggio alle ore 20,00, con continuazione, il Consiglio comunale di Santa Maria del Cedro, debitamente convocato, si é riunito nella sala delle adunanze consiliari presso la Scuola Elementare di via dei Longobardi in seduta straordinaria, con la presenza dei signori:

		Presenti (SI-NO)
1-	Ugo Vetere	SINDACO SI
2-	Vincenzo Addiego	Consigliere comunale SI
3 -	Angelo Agnone	Consigliere comunale SI
4 -	Angelo Ciriaco	Consigliere comunale SI
5 -	Giuseppe Deietti	Consigliere comunale SI
6 -	Ornella Magurno	Consigliere comunale SI
7 -	Salvatore Mandato	Consigliere comunale SI
8 -	Giuseppe Sarubbi	Consigliere comunale SI
9 -	Pietro Spingola	Consigliere comunale SI
10 -	Andrea Napolitano	Consigliere comunale SI
11 -	Vincenzo Capogrosso	Consigliere comunale NO
12 -	Emanuele Giordano	Consigliere comunale SI

Dei 12 componenti il Consiglio comunale in carica, risultano presenti 11 e assente 1.

Si dà atto che sono presenti gli assessori esterni Stefano Adduci, Emanuela Dito e Carmine Maietta.

Presiede il Presidente del Consiglio Angelo Ciriaco.

Partecipa il Segretario comunale Antonio Marino.

Preliminarmente si dà atto che entra il nuovo Consigliere comunale Giovanni Valente. I presenti pertanto diventano **12**.

Il neoconsigliere comunale Giovanni Valente della lista “Svolta Positiva” dichiara le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere comunale ed esce dall’aula, pertanto i presenti diventano **11**.

Il Presidente del Consiglio comunale in assenza dell’Assessore al bilancio Roberta Rizzo dà la parola per un’illustrazione tecnica della proposta di deliberazione al Segretario comunale.

Il Segretario comunale illustra la proposta di deliberazione.

Il Consigliere comunale del gruppo “Svolta Positiva” Andrea Napolitano annuncia il voto contrario del suo gruppo. Rammenta infatti la scelta operata da altri Comuni di azzerare la TASI. Si poteva risparmiare alla cittadinanza questa ulteriore tassa locale.

Il Sindaco risponde che l’Amministrazione propone, così come lo scorso anno, l’aliquota base della TASI, nonostante per il 2015 ci sarà una maggiore debenza del Comune allo Stato, rispetto al 2013, di circa 400.000,00. Si tratta di somme che lo Stato trattiene dai Comuni per alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale.

Il Consigliere comunale Giuseppe Deietti sottolinea come, nonostante l’aggravio per il Comune delle somme trattenute dallo Stato per alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale, l’Amministrazione non ha aumentato le aliquote e le tariffe comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento del Consiglio comunale;

VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

ESAMINATA la proposta di deliberazione preventivamente depositata nel fascicolo con la relativa documentazione;

Con la seguente votazione, palesemente espressa:

9 favorevoli.

2 contrari (Giordano e Napolitano)

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione a firma del Vicesindaco avv. Roberta Rizzo ad oggetto *"IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC- COMPONENTE TASI. DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2015"* che vidimata dal Presidente e dal Segretario comunale, si allega al presente verbale per farne parte integrale e integrante.

Si dà altresì atto che con la seguente separata e palese votazione: 9 favorevoli e 2 contrari (Giordano e Napolitano) la deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma III°, del D.L./vo n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Antonio Marino)
F.to all'originale

Il Presidente del Consiglio Comunale
(Angelo Ciriaco)
F.to all'originale

ESECUTIVITÀ

SI ATTESTA che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo unico 18 agosto 2000, n. 267.

Santa Maria del Cedro, 5 giugno 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Antonio Marino)
F.to all'originale

Reg. Pubbl. N. 76

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69).

Santa Maria del Cedro, 5 giugno 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Antonio Marino)
F.to all'originale

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale

n. 12 del 29 maggio 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Antonio Marino)

F.to all'originale

IL Presidente del C.C.

(Sig. Angelo Ciriaco)

F.to all'originale

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: Imposta Unica Comunale IUC- componente TASI. Determinazione aliquote anno 2015.

L'Assessore al Bilancio

Premesso che:

- L'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto:
- Al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- Al comma 669 (con le modifiche introdotte dal dl 16/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 68/2014). Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- Al comma 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- Al comma 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
- Al comma 677 (con le modifiche introdotte dal dl 16/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 68/2014). Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del dl 201/2011, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato dl;

- Al comma 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare
- Al comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

Rilevato che:

- ai sensi dei commi 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C a decorrere dall'anno 2014 non si applica:
 - a) all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
 - d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;
 - e) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
 - f) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Visto il comma 683 della predetta Legge in cui si prevede che “ il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lett. b, numero 2, del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Dato atto che il regolamento comunale per la disciplina della IUC, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 14 del 13.08.2014 e s.m.i., definisce all'art. 51 che per servizi indivisibili s'intendono i seguenti servizi: Servizio di polizia locale; Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale; Servizio di illuminazione pubblica; Servizi di protezione civile; Servizi relativi alla manutenzione del verde pubblico;

Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote, la quale deve quantificare per ciascun servizio le seguenti voci di costo. Il costo deve determinarsi in ogni caso, per ciascun servizio, tenendo conto dei costi di investimento e di esercizio, considerando tutti i costi diretti ed indiretti, nonché le quote di costi comuni e generali imputabili a ciascun servizio, determinati secondo i correnti principi della contabilità analitica. I costi dovranno determinarsi secondo il criterio economico, operando le opportune rettifiche ed integrazioni dei dati finanziari risultanti dalla contabilità dell'Ente.

Dato atto che i costi dei servizi di cui sopra per l'anno 2015 sono stati stimati negli importi seguenti:

Spese per polizia municipale	€ 78.000,00
Spese per viabilità	€ 116.000,00
Spese per pubblica illuminazione	€ 300.000,00
Spese per protezione civile	0.00
Spese per manutenzione del verde	€ 60.000,00
TOTALE	€ 554.000,00

Dato atto che all'art. 45 del regolamento comunale per la disciplina della IUC, è stato previsto, ai sensi del comma 681, richiamato in premessa, che “ Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo...”;

Dato atto che per l'anno 2014 il Comune di Santa Maria del Cedro ha finanziato il Fondo di Solidarietà Comunale per un importo di euro 918.586.02, determinato con Dpcm, e che, con successivo Dpcm, è stato previsto che per l'anno in corso il contributo è aumentato ad euro 1.030.481,14;

Ritenuto, nonostante che per l'anno 2015 il contributo di questo Comune al Fondo di Solidarietà Comunale sia aumentato, rispetto all'anno 2014, di euro 112.000,00, al fine di non aumentare il carico tributario sui cittadini di Santa Maria del Cedro, è intenzione di questa amministrazione di non incrementare le tariffe e le aliquote relative alle entrate patrimoniali e tributarie, confermando le aliquote relative all'anno 2014;

Dato atto che l'aliquota IMU è stata fissata nella misura del 0,86% e che, sommata all'aliquota TASI che si intende applicare, non viene superato il limite imposto dal comma 677, art. 1, della legge 147/2013, come modificato dal dl 16/2014, convertito con la legge 68/2014;

Ritenuto necessario, al fine di assicurare, in parte, la copertura finanziaria per i servizi indivisibili come sopra definiti, confermare l'aliquota TASI applicata per l'anno 2014 anche per l'anno 2015, pari a 0,1 punti percentuali per tutti gli immobili soggetti al tributo;

Dato atto che il gettito prudenzialmente stimato, ammonta, ad aliquota base, ad euro 350.000,00;

Dato atto che la percentuale di copertura dei costi dei servizi, assicurata con il gettito TASI ad aliquota base dell'1 per mille, è del 63%;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”;

- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'articolo 172 del Dlgs 267/2000;

Visto i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Propone

- 1.** Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2015 l'aliquota TASI nella misura base dell'uno per mille per tutti gli immobili;
- 2.** Di dare atto che il gettito della TASI, prudenzialmente stimato in euro 350.000,00 , è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati e che la percentuale di copertura è del 63 %:

Spese per polizia municipale	€ 78.000,00
Spese per viabilità	€ 116.000,00
Spese per pubblica illuminazione	€ 300.000,00
Spese per protezione civile	0.00
Spese per manutenzione del verde	€ 60.000,00
TOTALE	€ 554.000,00

3. di dare atto che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo;

4. di inviare la presente deliberazione, relativa alla Tassa Sui Servizi Indivisibili (TASI), al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi del DL 201/2011, art. 13, comma 15, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, nonché inviata per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98.

5. di allegare la presente deliberazione al Bilancio di previsione 2015, ai sensi dell'articolo 172 del Dlgs 267/2000.

Santa Maria del Cedro, 25/05/2015

Il proponente
Il Vicesindaco con delega al Bilancio
Avv. Roberta Rizzo
F.to all'originale

PARERE RILASCIATO AI SENSI DELL'ART. 49 DEL TESTO UNICO DEGLI EE.LL.

Sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente oggetto:” Imposta Unica Comunale IUC- componente TASI. Determinazione aliquote anno 2015.”, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del Testo Unico degli EE.LL.

Santa Maria del Cedro, 25/05/2015

Il Responsabile dell'Area Tributi

Dott. Francesco Grosso

F.to all'originale